

fasen



Fondo Attività Servizi Sociali
per i Lavoratori delle
Aziende del Settore Energia - Eni

REGOLAMENTO

Settori di attività

2024

Il presente Regolamento si affianca allo Statuto che, a sua volta, è parte integrante del CCNL del Settore ENERGIA e PETROLIO in attuazione degli accordi fra le OOSLL e l'Eni.

A seguito di accordi sindacali si applica anche ai lavoratori Eni settore Chimico, a quelli Snam e a quelli Saipem.

ISCRIZIONE E CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI ISCRITTO

Il Regolamento fa suo quanto riportato all'art. 3 dello Statuto del 2004 che così recita: "sono iscritti al Fondo tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato, purché di durata superiore a sei mesi...."

L'iscrizione al Fondo impegna ai versamenti per l'intero anno e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

I lavoratori possono rinunciare all'iscrizione con manifestazione espressa per iscritto al Consiglio di Amministrazione Territoriale di riferimento...".

Per quanto riguarda il diritto alle prestazioni del Fasen, si stabiliscono le seguenti linee di comportamento:

1. se trattasi di **nuovo assunto**, l'interessato ha diritto da subito alle prestazioni erogate dal Fasen;
2. se trattasi di lavoratore che ha dato **disdetta** al Fasen, si applica l'anno di carenza a far data dalla nuova iscrizione (se iscritto a Marzo, avrà diritto alle prestazioni del Fasen dal Marzo successivo); se il lavoratore ha dato la seconda disdetta non potrà più iscriversi al Fondo;
3. se trattasi di lavoratore che risulta **non iscritto al Fasen**, senza che abbia dato disdetta, si applica l'anno di carenza a far data dalla nuova iscrizione (come al paragrafo 2).

FONDO DI SOLIDARIETÀ "MORTIS CAUSA" (a favore di tutti i lavoratori Eni, Snam e Saipem)

Il Fondo di Solidarietà "Mortis Causa", gestito contabilmente a livello nazionale, è istituito al fine di:

- attuare la solidarietà verso i familiari dei lavoratori/lavoratrici che vengono a mancare per cause naturali o comunque siano esclusi dall'intervento delle assicurazioni di tipo infortunistico esistenti nelle Aziende;
- permettere un intervento immediato in quanto il contributo di solidarietà "Mortis Causa" è una erogazione spontanea e solidaristica al di fuori dell'istituto dell'eredità.

Art. 1 - PIANO DEGLI INTERVENTI

Il Fasen, in caso di decesso per cause naturali del lavoratore/lavoratrice, eroga ai beneficiari un “Contributo di Solidarietà Mortis Causa”.

Dal contributo, se ed in quanto spettante agli aventi diritto, vengono detratte le somme a titolo di prestito ancora dovute al Fasen dal lavoratore deceduto.

Nei casi di pubblica calamità (epidemia, alluvioni, terremoti, ecc.), riconosciute dalle competenti autorità, l'erogazione del contributo è subordinata a preventiva delibera della Giunta di Presidenza.

Art. 2 - BENEFICIARI

Il contributo di solidarietà viene liquidato, quando siano esistenti ed in ordine di priorità, al coniuge o al convivente ed ai figli.

La Giunta di Presidenza esamina i casi non previsti, al fine dell'eventuale erogazione del contributo.

Art. 3 - ENTITÀ

L'entità del contributo di solidarietà “Mortis Causa” è stabilita ad inizio anno tramite delibera della Giunta di Presidenza.

FONDO DI SOLIDARIETÀ

Il Fondo di Solidarietà è istituito allo scopo di svolgere una funzione di intervento in occasione di particolari gravi circostanze riguardanti gli iscritti, ad esempio:

- a) aiutare gli iscritti, in modo rapido e concreto, in caso di eccezionali e gravi situazioni economiche;
- b) aiutare gli iscritti con a carico congiunti con problemi per i quali vengono sostenute notevoli spese;
- c) rimborsare le spese funebri ai familiari del lavoratore/lavoratrice deceduto/a nel caso manchino i beneficiari di cui all'art. 2 del Fondo di Solidarietà “Mortis Causa”.

L'intervento è effettuato direttamente dai Consigli di Amministrazione Territoriali. In ogni caso l'erogazione deve essere sostenuta da una documentazione comprovante la necessità dell'intervento.

L'entità degli interventi di solidarietà è stabilita tenendo conto della gravità e delle particolari necessità oltre che della disponibilità delle risorse.

FONDO PRESTITI DI SOLIDARIETÀ, con o senza garanzia T F R

- Ad integrazione di quanto sopra, solo per i lavoratori Eni, è istituito presso l'ufficio di Presidenza dei Consigli Territoriali, il Fondo Prestiti di Solidarietà allo scopo di consentire ai lavoratori, con o senza garanzia T F R, l'accesso al credito a condizioni vantaggiose.

I prestiti di solidarietà del Fasen sono concessi da Eni per i seguenti motivi:
cause gravi, cure ed interventi dentari.

Il plafond globalmente disponibile e quello individuale sono stabiliti da Eni.

- Il Fasen può stipulare convenzioni con Istituti di Credito per agevolare l'accesso ai prestiti da parte dei lavoratori iscritti al Fondo.
L'accesso al credito ha carattere del tutto volontario.

FONDO A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

È istituito il Fondo a sostegno della famiglia finalizzato a riconoscere un contributo di solidarietà ai lavoratori iscritti al Fasen nelle seguenti fattispecie:

Attività Formative/Culturali

1. Conseguimento del diploma di scuola media superiore o di laurea

Ai "lavoratori studenti", che hanno frequentato la Scuola Media Superiore (in costanza di rapporto di lavoro ed iscritti al Fasen durante tutto il percorso degli studi) ed hanno conseguito per la prima volta il diploma di Scuola Media Superiore presso strutture legalmente riconosciute in Italia, è corrisposto un contributo di solidarietà. Si procede all'erogazione del contributo diploma, quando il diplomato ha un'età inferiore ai 35 anni.

Ai "lavoratori studenti", che hanno frequentato l'Università (in costanza di rapporto di lavoro ed iscritti al Fasen durante tutto il percorso degli studi) ed hanno conseguito per la prima volta il diploma di laurea (laurea breve di anni tre) e quello di laurea magistrale (anni due dopo laurea breve), è corrisposto un contributo di solidarietà. Si procede all'erogazione del contributo lauree quando il laureato ha un'età inferiore ai 35 anni, non ha superato un anno di fuori corso e la laurea è attinente al lavoro che lo stesso svolge in azienda.

2. Contributo di solidarietà per acquisto libri scolastici

Ai lavoratori, con figli a carico frequentanti la 1^a media, la 1^a superiore, la 3^a superiore ed il 1° anno di università è riconosciuto un contributo per le spese d'acquisto dei libri scolastici.

Il contributo è erogato una sola volta per livello scolastico.

3. Contributo di solidarietà per vacanze studio, corsi di lingua, anno all'estero

È riconosciuto un contributo di solidarietà per la partecipazione dei lavoratori, dei loro figli o di altri congiunti risultanti dallo stato di famiglia, alle vacanze studio, a corsi di lingua organizzati dal Fasen.

Il contributo è erogato una sola volta per anno solare.

4. Contributo di solidarietà per partecipazione a "centri estivi"

Ai lavoratori, con figli a carico (minori sino ad anni 14) frequentanti "centri estivi", organizzati da Oratori, dall'Istituto scolastico o dal Comune di residenza o limitrofi, è riconosciuto un contributo per le spese di frequenza.

Il contributo è erogato una sola volta per anno solare.

Contributo di solidarietà per progetti mirati ai diversamente abili

È riconosciuto un contributo di solidarietà per la partecipazione dei lavoratori diversamente abili, dei loro figli o di altri congiunti diversamente abili risultanti dallo stato di famiglia, alle proposte a loro riservate.

Il contributo è erogato una sola volta per anno solare.

Matrimonio o convivenza e nascita o adozione figlio/a

1. Matrimonio o convivenza

Ai lavoratori/lavoratrici che contraggono matrimonio o optano per una convivenza formalmente registrata (la registrazione andrà effettuata mediante deposito, presso l'ufficio anagrafe del comune di residenza, di una dichiarazione, in cui entrambi i conviventi assicurino di costituire una coppia di fatto e di vivere insieme nella stessa casa) è riconosciuto un contributo di solidarietà.

Il contributo è per la coppia e la stessa può riceverlo una sola volta.

2. Nascita o adozione figlio/a

In occasione della nascita o adozione del figlio/a, al lavoratore è riconosciuto un contributo di solidarietà. Il contributo è per la coppia ed è concesso una sola volta per figlio.

Annualmente la Giunta di Presidenza stabilisce, compatibilmente con la situazione finanziaria del Fasen, l'entità dei contributi, le condizioni e le modalità per la loro corresponsione.

DOCUMENTAZIONE PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI ED AI PRESTITI

Per accedere ai benefici di cui sopra l'interessato deve produrre al proprio Consiglio di Amministrazione Territoriale competente la documentazione, predisposta dal Fasen, relativa alla specifica richiesta.

La stessa deve pervenire alla Segreteria Territoriale entro e non oltre fine Dicembre dell'anno di competenza, compilando l'apposito modulo di richiesta contributo che è parte integrante del presente regolamento.